

No censura, solo avvertimento

ADELAIDE CARAVAGLIOS

Niente censura, ma semplice avvertimento al legale che, dopo la revoca del mandato, non restituisce al cliente i documenti delle pratiche seguite. Grazie al nuovo codice deontologico infatti prevale il principio del favor rei in luogo di quello del tempus regit actum: lo hanno chiarito le s.u. della Cassazione nella sentenza n. 13982/2017. A parere del collegio giudicante «nel fissare il momento di transizione dall' operatività del vecchio a quella del nuovo codice deontologico, la nuova legge professionale sancisce (...) esplicitamente - così prevenendo le incertezze interpretative manifestatesi in occasione di precedenti successioni di norme deontologiche (e, peraltro, risolte in base al diverso criterio del tempus regit actum: vedi: Cass. s.u. 17 giugno 2013, n. 15120; Cass. s.u. 26 novembre 2008, n. 28159) - che la successione nel tempo delle norme dell'(allora) emanando nuovo codice deontologico (e delle ipotesi d' illecito e delle sanzioni da esse rispettivamente contemplate) deve essere improntata al favor rei». Tra l' altro, spiega ancora la Corte, l' ipotesi che andava presa in considerazione nel caso di specie non era quella richiamata dal ricorrente nei motivi di censura, bensì quella della «mancata restituzione senza ritardo degli atti e dei documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l' espletamento dell' incarico con la consegna di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l' oggetto del mandato e l' esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale», per la quale ipotesi (ex art. 33 del nuovo codice deontologico) sarebbe prevista l' applicazione della sanzione dell' avvertimento in luogo di quella più grave della censura. Così argomentando, hanno quindi cassato la sentenza impugnata sul punto relativo alla determinazione della sanzione, rinviando la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, al Cnf in diversa composizione.

